

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO
IN TEMA DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI E RAZIONALIZZAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO PUBBLICO**

TRA

**Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro**

E

CONSIP S.p.A.

Convenzione per lo svolgimento di attività di supporto in tema di gestione, valorizzazione e privatizzazione delle partecipazioni e valorizzazione dell'attivo pubblico.

tra

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, (di seguito anche "Amministrazione"), in persona del legale rappresentante dott. Antonino Turicchi, nato a Viterbo in data 13 marzo 1965, C.F. TRC NNN 65C13 M082L, Dirigente Generale della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso Ministero;

e

CONSIP S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/d - 19/e, P.IVA 05359681003 (di seguito anche "Società"), in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Ing. Luigi Marroni, nato a Castelnuovo Berardenga (SI) in data 11 agosto 1957, C.F. MRR LGU 57M11 C227Y, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a tal fine autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Società con delibera del 25 novembre 2016 (Allegato "A");

di seguito collettivamente indicati anche come "Parti";

VISTO

- l'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che, a seguito della fusione per incorporazione di SICOT S.r.l in CONSIP S.p.A. ivi disposta, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a CONSIP le attività di supporto in tema di gestione, valorizzazione e privatizzazione delle partecipazioni.
- l'articolo 4, comma 3 *quater*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale prevede, tra l'altro, che CONSIP svolge le attività ad essa affidate con provvedimenti normativi nonché le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto sociale di CONSIP, ai sensi del quale la Società può esercitare le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze;

- la convenzione per lo svolgimento di attività di supporto in tema di gestione, valorizzazione e privatizzazione delle partecipazioni stipulata, sulla base dell'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in data 4 agosto 2014 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e CONSIP ed avente efficacia fino al 31/12/2016;
- il provvedimento amministrativo del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2785537 del 27 ottobre 2016, con cui si affidano a CONSIP attività di supporto relative alle competenze della Direzione VII e, alle condizioni in esso stabilite, alla Direzione VIII;
- la nota della Direzione VII del Dipartimento del Tesoro n. 94849 del 10 novembre 2016, con cui CONSIP è stata invitata a valutare l'interesse a rinnovare la Convenzione stipulata in data 4 agosto 2014 con il Ministero dell'economia e delle finanze, in scadenza al 31 dicembre 2016;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione di CONSIP del 25 novembre 2016, di approvazione della stipula della presente Convenzione;
- la nota n. 28547 del 29 novembre 2016, con cui CONSIP ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del proprio Statuto sociale, lo schema della presente Convenzione al Dipartimento del Tesoro, per la verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- la nota n. 107588 del 21 dicembre 2016, con la quale il Dipartimento del Tesoro ha rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte di CONSIP della presente Convenzione;

CONSIDERATO CHE

- l'espletamento delle attività affidate a CONSIP dal Ministero dell'economia e delle finanze con il provvedimento di cui in premessa presenta particolari esigenze di riservatezza e sicurezza a tutela di interessi finanziari essenziali dello Stato in materia di privatizzazioni e di finanza pubblica;
- le attività oggetto di affidamento rientrano nelle competenze di CONSIP e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) dello Statuto;
- CONSIP, sulla base del proprio Statuto, sottoscrive, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), apposite Convenzioni, sottoposte alle prescritte autorizzazioni, con le amministrazioni e/o soggetti pubblici;
- si ritiene, pertanto, di addivenire alla stipula della presente Convenzione per la definizione e la disciplina delle attività di supporto di CONSIP in tema di gestione, valorizzazione e privatizzazione delle partecipazioni dell'Amministrazione e valorizzazione dell'attivo pubblico.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, le norme, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione regola il rapporto tra l'Amministrazione e CONSIP relativamente alle attività di supporto e assistenza alla Direzione VII del Dipartimento del Tesoro, da parte di CONSIP - ivi comprese le attività connesse e strumentali alle stesse - in tema di: progettazione e gestione dei sistemi di rilevazione delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione; analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione, comprendente, tra l'altro, valutazione e monitoraggio dei piani di riassetto e dei piani programmatici; definizione dei Contratti di Programma e di Servizio; realizzazione dei programmi di privatizzazione delle partecipazioni e gestione dei relativi processi; valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico per i profili concernenti la gestione delle partecipazioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze; cura delle relazioni con enti ed organismi internazionali sulle materie riguardanti le società partecipate dall'Amministrazione.
2. Nella misura in cui ciò non preclude l'esigenza di un integrale e costante supporto in favore delle attività di competenza della Direzione VII, è in facoltà della Direzione VII concedere, attraverso le risorse di cui alla presente Convenzione, alla Direzione VIII, che ne fa richiesta, un supporto nella realizzazione di programmi di razionalizzazione e valorizzazione dell'attivo pubblico, ad esclusione delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
3. L'Amministrazione si riserva di affidare a CONSIP lo svolgimento di ulteriori attività con il consenso della Società.

Articolo 3

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha durata triennale, con decorrenza 1° gennaio 2017 e scadrà alla data del 31 dicembre 2019, rinnovabile alla scadenza su accordo scritto delle Parti, previa informativa al Dipartimento del Tesoro ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, dello Statuto sociale di CONSIP.

Articolo 4

(Attività e obblighi di CONSIP)

1. In relazione all'oggetto di cui al precedente articolo 2 della presente Convenzione, CONSIP svolge le attività, secondo quanto indicato nei Piani annuali delle attività, di cui al successivo articolo 6.
2. CONSIP provvede, inoltre, a:
 - a. predisporre i documenti di pianificazione ed organizzazione di cui all'articolo 6;
 - b. presentare all'Amministrazione, per le attività svolte sulla base della presente Convenzione, gli atti di consuntivazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 7;
 - c. fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall'Amministrazione;
 - d. assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione mediante contabilità separate.
3. CONSIP, secondo le istruzioni impartite dall'Amministrazione, si impegna a garantire che i propri dipendenti dedicati al progetto mantengano la riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui siano venuti a conoscenza, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le predette notizie ed informazioni non possono essere utilizzate o diffuse da parte della Società o da parte di chiunque collabori alle sue attività.

Articolo 5

(Attività ed obblighi dell'Amministrazione)

1. In relazione all'oggetto, di cui al precedente articolo 2 della presente Convenzione, la Direzione VII del Dipartimento del Tesoro:
 - a. comunica, ai sensi del successivo articolo 6, le linee di attività per l'anno;

- b. approva i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 6;
 - c. approva gli atti di consuntivazione di cui al successivo articolo 7;
 - d. fornisce a CONSIP le informazioni e le indicazioni utili e necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
 - e. informa CONSIP in merito ad eventuali fatti riscontrati che possano avere ripercussioni sulle attività gestite dalla stessa.
2. La Direzione VII del Tesoro corrisponde a CONSIP, per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, i corrispettivi secondo quanto previsto al successivo articolo 8. A tal fine l'Amministrazione comunica a CONSIP il codice identificativo dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche ai sensi del DM 55/2013.

Articolo 6

(Pianificazione ed organizzazione delle attività)

1. L'Amministrazione comunica a CONSIP, nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 2 della presente Convenzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, le linee di attività da realizzare nell'anno successivo.
2. Sulla base delle Linee di attività di cui al precedente comma, CONSIP redige, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un Piano Annuale con indicazione delle attività da svolgere nell'anno di riferimento, il quale viene approvato dall'Amministrazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
3. Nel detto Piano annuale è indicato l'impegno in giorni/risorsa in relazione alle differenti attività da svolgersi nell'anno di riferimento, remunerate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 8. Tale impegno sarà pari a 2.170 giorni/risorsa su base annua.
4. Nel Piano annuale è, altresì, indicato l'impegno, espresso in giorni/risorsa, in relazione all'eventuale attività di supporto e assistenza da svolgersi in favore della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, remunerata ai sensi del comma 1 del successivo articolo 8. Tale impegno non potrà, in alcun caso, essere superiore a 100 giorni/risorsa su base annua.
5. Le indicazioni nei Piani annuali possono essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le Parti.

6. Le attività indicate nei Piani annuali non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte dell'Amministrazione per l'espletamento da parte di CONSIP. L'Amministrazione può revocare per motivi sopravvenuti le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse; in tal caso, a CONSIP verrà remunerata l'attività prestata fino al momento della revoca.
7. Il Piano annuale delle attività può contenere impegni per le Parti anche di durata pluriennale. In tal caso CONSIP è autorizzata a dar corso alle attività anche nelle more dell'approvazione del Piano annuale successivo.
8. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico.

Articolo 7

(Atti di consuntivazione delle attività)

1. CONSIP provvede a presentare all'Amministrazione, che li approva entro 15 giorni dalla ricezione, SAL trimestrali, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nei documenti di pianificazione di cui all'articolo 6, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
2. A seguito dell'approvazione dei SAL, entro 15 giorni da parte dell'Amministrazione, CONSIP emette le fatture di cui al successivo articolo 9.
3. CONSIP è comunque tenuta a presentare all'Amministrazione, entro termini concordati, eventuali ulteriori informazioni richieste.
4. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico.

Articolo 8

(Corrispettivi)

1. A CONSIP, per le attività di cui all'articolo 4, viene riconosciuto il canone su base annua, calcolato a copertura dei costi sostenuti, pari a euro 1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquanta mila/00), IVA esclusa.
2. Tale corrispettivo deve intendersi a copertura dell'onere relativo alle risorse professionali e di struttura previste per l'espletamento delle attività affidate a CONSIP, nonché a copertura degli altri costi operativi, intendendosi per tali quelli logistici, informatici, oneri assicurativi e spese varie.

3. Nel caso in cui CONSIP sostenga spese di rappresentanza e di difesa – ivi comprese le eventuali spese e i costi di consulenza tecnica – nei giudizi in cui sia attrice o convenuta, relativi alle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano ad apportare alla presente Convenzione le modifiche necessarie a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Convenzione stessa.

Articolo 9

(Modalità di pagamento dei corrispettivi)

1. I pagamenti dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8, comma 1, sono effettuati entro 30 giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura trimestrale emessa da CONSIP, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi, che rendono inevitabile lo slittamento del predetto termine.
2. I pagamenti sono effettuati mediante accredito su uno dei conti correnti bancari intestati a CONSIP di seguito indicati:

Banca	IBAN
Intesa Sanpaolo	IT 38 O 03069 03240 100000005558
Banca Nazionale del Lavoro	IT 54 Q 01005 03205 000000001696

3. CONSIP, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'Amministrazione le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 10

(Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni)

1. I documenti, i dati e le informazioni relativi al Ministero e alle società da esso controllate o partecipate o, comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché gli studi e le analisi prodotti, devono essere trattati dal personale CONSIP assegnato alla presente Convenzione con la massima riservatezza, possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e non possono essere diffusi o comunque comunicati a terzi senza il preventivo consenso scritto del Ministero, salvo che in ottemperanza a obblighi di legge o a legittime richieste di pubbliche autorità. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni che risultano da documenti pubblici ufficiali.

Articolo 11

(Proprietà dei documenti)

1. L'Amministrazione acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti e degli studi redatti da CONSIP su richiesta dell'Amministrazione in ordine allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 12

(Altri obblighi di CONSIP)

1. CONSIP è altresì obbligata:
 - a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
 - b) a rispettare tutte le norme dei C.C.N.L. applicati in azienda per le varie categorie interessate nonché la relativa normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
 - c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) a garantire e a tenere indenne l'Amministrazione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;

- f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente Convenzione.
2. CONSIP dichiara, inoltre, di avere stipulato una polizza assicurativa per i rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi, anche conseguenti e per fatto dei dipendenti e dei collaboratori dell'assicurato, e si impegna a mantenere un'analogo copertura assicurativa per tutta la durata della presente Convenzione.

Articolo 13

(Codice di comportamento e obblighi di riservatezza)

1. I dipendenti di CONSIP, che svolgeranno i servizi di cui alla presente Convenzione, sono tenuti al rispetto degli obblighi, di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Gli stessi si obbligano, altresì, a non divulgare in alcun modo ed in qualsiasi forma i documenti, i dati e le informazioni relativi al Ministero e alle società da esso controllate o partecipate o, comunque connessi all'esecuzione del presente contratto a qualsiasi terzo, compresi i dirigenti della Società, escluso il personale responsabile della Direzione VII, in considerazione della strategicità e della riservatezza delle stesse.

Articolo 14

(Sede operativa)

1. L'Amministrazione mette a disposizione di CONSIP gli spazi operativi alla stessa eventualmente necessari per l'espletamento delle proprie attività presso la sede di via XX Settembre n.97, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie, con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, e i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Articolo 15

(Esonero da responsabilità di CONSIP)

1. CONSIP – fatti salvi i casi di dolo o colpa grave – non è ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 16

(Spese della Convenzione)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico della CONSIP. La presente Convenzione, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/11/86, n. 131, e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta l'articolo 40 del citato decreto, con oneri a carico della Società. CONSIP dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui alla presente Convenzione saranno effettuate nell'esercizio di impresa, giusta l'articolo 4 del D.P.R. 26.10.72, n. 633 e successive modificazioni, e che pertanto esse sono soggette ad I.V.A., ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. succitato.
2. La stipula della presente Convenzione, nonché le attività dalla stessa disciplinate sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 17

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni.

3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 18

(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La produzione degli effetti della presente Convenzione è subordinata al favorevole esito dei controlli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. L'esecuzione anticipata delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, rispetto all'acquisto dell'efficacia secondo le disposizioni richiamate nel precedente periodo, è subordinata ad una espressa richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze a CONSIP.

Articolo 19

(Clausola finale)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e all'azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, così come previsto dall'art. 11, comma 4, dello Statuto sociale.
2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.

3. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione, qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento, ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

Il presente Atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale in corso di validità, rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Roma,

Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento Tesoro – Direzione VII

Firmatario 1

L'Amministratore Delegato di CONSIP

(Dott. **Ing. Luigi Marroni**)

C.F.: **MRR LGU 57M11 C227Y**

Certificatore: Postecom CA3

N. SERIE : 066631

Codice Identificativo: 3479520

Validità: dal 17 aprile 2014 al 17 aprile 2017

Allegati:

Allegato A

